



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la predetta Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia nominato con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata con nota prot. 1887 dell'8 agosto 2019, acquisita al prot. 21274/DVA del 12 agosto 2019 di Edison SpA relativa al "Progetto di adeguamento della diga di Ponte Racli sul Torrente Meduna", comprensiva dello Studio per la Valutazione d'Incidenza, con verifica a livello di screening, e del Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120 del 2017;

VISTA la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvenuta in data 29 agosto 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta il 16 maggio 2020;

PRESO ATTO non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che gli interventi previsti rientrano tra le tipologie di opere sottoposte a VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto modifica del progetto di cui al punto 13) "impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati";

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo scarico di superficie, localizzato in sponda orografica destra della Diga, consistente in un manufatto di imbocco in calcestruzzo armato, presidiato da una paratoia, che convoglierà le acque in una galleria che, a sua volta, le restituirà a monte dell'esistente tura di valle;

CONSIDERATO che sono previsti alcuni interventi complementari, funzionali alla realizzazione del predetto nuovo scarico di superficie, quali il consolidamento del vecchio Ponte Racli, l'adeguamento della tura di valle e alcuni interventi di riprofilatura/sistemazione degli spondali a monte e a valle dello sbarramento;

CONSIDERATO che gli interventi consentiranno di evacuare in sicurezza, in condizioni di massimo invaso (314,07 m s.l.m.), la portata di piena millenaria rivalutata dalla Direzione Generale per le Dighe del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili pari a 2.200 m³/s (a fronte dell'attuale massima capacità di scarico pari a circa 1.370 m³/s) e che il Progetto non determina alcuna modifica della quota di massima regolazione del serbatoio, che rimane fissata a 313 m s.l.m., e delle portate normalmente derivate né ha effetto sui volumi idrici normalmente invasati nel lago e sulle quote di minima e massima regolazione;

PRESO ATTO che il progetto è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Dighe con nota Prot. U. 22589 del 02/10/2018;

CONSIDERATO che gli interventi previsti sono esterni ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000, mentre ricadono nell'area IBA047 "Prealpi Carniche" e si trovano ad una distanza di circa 4 km dall'area protetta a ZSC/ZPS "Dolomiti friulane" (IT3310001);

CONSIDERATO che per i suddetti siti, il proponente ha presentato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza redatto a livello di screening, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha rilevato che la realizzazione degli interventi in oggetto non produrrà alcun effetto negativo sugli habitat e sulle specie di flora e fauna presenti nell'area protetta considerata (ZSC/ZPS IT3310001 "Dolomiti friulane");

CONSIDERATO che il cantiere per la realizzazione degli interventi di adeguamento della Diga di Ponte Racli prevede, nel complesso, la movimentazione di circa 24.000 m3 di terre e rocce in corrispondenza degli scavi da eseguire a monte e a valle dello sbarramento, di cui 1.000 m3 riutilizzati in sito;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa sul Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120 del 2017;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia, espresso con D.G.R. 924 del 19 giugno 2020, assunto al prot. 48774/MATTM del 25 giugno 2020;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 133 del 23 luglio 2021, assunto con prot. 88736/MATTM del 4 agosto 2021 e riacquisito con prot. 117130/MATTM del 28 ottobre 2021 a seguito della correzione di un errore materiale;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso con nota DG-ABAP prot. 32695 dell'1 ottobre 2021, assunto con prot. 105958/MATTM del 4 ottobre 2021;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS n. 133 del 23 luglio 2021, assunto con prot. 117130/MATTM del 28 ottobre 2021, costituito da n. 34 pagine;
- b) parere positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, espresso con nota DG-ABAP prot. 32695 dell'1 ottobre 2021, assunto con prot. 105958/MATTM del 4 ottobre 2021, costituito da n. 14 pagine;
- c) parere positivo con condizioni ambientali della Regione Friuli Venezia Giulia, espresso con D.G.R. 924 del 19 giugno 2020, assunto con prot. 48774/MATTM del 25 giugno 2020, costituito da n. 9 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del provvedimento di compatibilità ambientale;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul "Progetto di adeguamento della diga di Ponte Racli sul Torrente Meduna", presentato da Edison SpA, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente decreto è fissata in 5 anni, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 133 del 23 luglio 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura n. 32695 dell'1 ottobre 2021. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Condizioni ambientali di cui al parere della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere della Regione Friuli Venezia Giulia espresso con D.G.R. 924 del 19 giugno 2020 ove non già comprese nei pareri espressi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della cultura.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, ed in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 6
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è notificato a Edison S.p.A, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministero della cultura, alla Provincia di Pordenone, al Comune di Tramonti di Sopra, al Comune di Tramonti di Sotto, al Comune di Meduno, all'ARPA Friuli Venezia Giulia ed alla Regione Friuli Venezia Giulia la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, del Ministero della cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica di cui all'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i suddetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 3.

IL MINISTRO
DELLA TRASIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini